



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 31.07.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.08.2018, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 648,00 a titolo di commissioni finanziarie, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione e alla refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il reclamo che l'ha preceduto sarebbe stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma della ricorrente.

Nel merito, eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva". Precisa che le suddette commissioni non sarebbero mai rientrate nella sua disponibilità in quanto integralmente corrisposte all'agente/mediatore. Fa presente che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04.12.2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso.

In ordine alla sentenza Lexitor, rappresenta che "una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi affermati nella sentenza [...] nei rapporti tra la clientela e i finanziatori,



senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi, definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento, inaccettabile sul piano della certezza del diritto e in grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti".

Tanto premesso, chiede di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non merita di essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente. Ed infatti, come costantemente statuito da questo Arbitro (ex multis Collegio di Bari, decisioni n. 7080 del 2018 e n. 11888 del 2019), le 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, per ciò che interessa, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziano l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio rileva la natura recurring delle Commissioni finanziarie, tenuto conto della ambiguità della descrizione delle attività per il loro tramite remunerate, per parte riferibili anche alla fase successiva alla conclusione del contratto. Reputa, pertanto, che la richiesta di rimborso meriti di essere accolta secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,93%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.080,00	€ 648,00	€ 431,24	<input type="radio"/>		€ 648,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 648
interessi legali	si

Il ricorrente chiede anche la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 648,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS